



REGOLAMENTO INERENTE la SEGNALEZIONE DEGLI ILLECITI WHISTLEBLOWING

Vers. 1.0
Approvato CdA il 16 Novembre 2023
In vigore dal 17 Dicembre 2023

INDICE

PREMESSA

- 1 – DEFINIZIONI**
- 2 – DESTINATARI E POTENZIALI SEGNALANTI**
- 3 – SCOPO**
- 4 – ESCLUSIONI**
- 5 – OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**
- 6 – PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA**
- 7 – SEGRETAZIONE DEI DATI**
- 8 – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**
- 9 – RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**
- 10 – TUTELA RISERVATA AL SEGNALANTE**
- 11 – CONSERVAZIONE**
- 12 – PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEI MODELLI DI SEGNALAZIONE**
- 13 – SEGNALAZIONE ESTERNA**

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare il processo di segnalazione delle violazioni, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

1. Definizioni

- a) «Società cooperativa» definisce la Dimora d’Abramo Cooperativa e di solidarietà.
- b) «Responsabile» è il soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla; tale soggetto può coincidere con l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 o con altra funzione indicata nel presente Regolamento.
- c) «Direttiva» è la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”.
- d) «Decreto di recepimento» è il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, avente oggetto il recepimento della Direttiva predetta, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.
- e) «Violazioni» sono i comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse o l'integrità della Cooperativa e che consistono in:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale in adozione per la Cooperativa, ivi incluse violazioni dei documenti che fanno parte del predetto Modello, ivi compresi Statuto, Codice Etico ed eventuale Codice Disciplinare;
 - illeciti relativi all’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di appalti pubblici, acquisto di servizi, prodotti, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti e servizi, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, sicurezza degli alimenti e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione degli utenti, tutela della vita privata e protezione dei dati personali nonché sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).
- f) «Trattamento dei dati»: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza

Dimora d’Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Società Cooperativa

Via Normandia, 26 – 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 308082 Email: info@dimoradabramo.it Pec: dimoradabramo@pec.it

Cod.Fisc. e P.IVA: 01367610357 – Reg.Imprese di R.E. 01367610357 – R.E.A. 180553 – Iscriz.Albo Coop.ve A 119885

l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

- g) «Dato personale»: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o – anche indirettamente - identificabile, ivi compresi IP, immagini, posizioni geografiche.
- h) «Segnalante» o «Whistleblower»: qualunque soggetto che effettui una segnalazione ai sensi del presente Regolamento e ai sensi del D.Lgs. 24/2023.
- i) «Dati identificativi»: le informazioni che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
- j) «A.N.A.C.»: Autorità Nazionale Anticorruzione.
- k) «Comportamenti ritorsivi»: qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower (segnalante) a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo.

2. Destinatari e Potenziali segnalanti

Il presente Regolamento si applica ai dipendenti e soci della Società Cooperativa, nonché a coloro che sono legati alla Società Cooperativa da un rapporto contrattuale di consulenza, collaborazione o di affidamento di lavori, servizi o forniture (a seguire Destinatari) e, in generale, ai soggetti che segnalano informazioni sulle violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Possono effettuare segnalazioni:

- i. Dipendenti, anche in prova e anche Interinali, gli ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro) nonché i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Cooperativa;
- ii. Candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione);
- iii. Tirocinanti e Volontari, anche non retribuiti;
- iv. Fornitori di beni e servizi e Consulenti;
- v. Soci e aspiranti Soci;
- vi. Soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Cooperativa o altri soggetti del settore pubblico o privato, che intrattengano relazioni professionali con la Cooperativa;
- vii. Soggetti facenti parte di Consorzi, Associazioni di categoria, RTI, di cui la Cooperativa sia parte.

3. Scopo

L'istituto del whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliano segnalare possibili violazioni, rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio ambiente di lavoro e/o nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il presente Regolamento, ispirato alle indicazioni contenute nella legge, nella Direttiva e nel

Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Società Cooperativa

Via Normandia, 26 – 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 308082 Email: info@dimoradabramo.it Pec: dimoradabramo@pec.it

Cod.Fisc. e P.IVA: 01367610357 – Reg.Imprese di R.E. 01367610357 – R.E.A. 180553 – Iscriz.Albo Coop.ve A 119885

Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliano comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale. La ratio di tale Regolamento è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione, al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

4. Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o fiscale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza/affiliazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi del segnalante, in mancanza di contenuto dettagliato e circostanziato che consenta l'istruttoria, saranno oggetto di archiviazione e non potranno essere tenute in considerazione per tutelare la persona che segnala illeciti.

5. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della Cooperativa e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili e/o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale in adozione per la Cooperativa, ivi incluse violazioni dei documenti che faranno parte del predetto Modello, ivi compresi Statuto, Codice Etico ed eventuale Codice Disciplinare;
- illeciti relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia di appalti pubblici, acquisto di servizi, prodotti, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti e servizi, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione degli utenti, tutela della vita privata e protezione dei dati personali nonché sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta).

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza, anche in modo casuale, nell'ambito del proprio contesto professionale-lavorativo.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione.

In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione

svolta nell'ambito della Cooperativa;

- chiara e completa descrizione delle condotte oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le condotte in ipotesi illecite;
- se conosciute, le generalità o altri elementi utili a identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere le condotte oggetto della segnalazione;
- se conosciuti, l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulle condotte oggetto di segnalazione;
- se noti, l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza delle condotte oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle condotte oggetto della segnalazione.

6. Procedura di segnalazione interna

A. Segnalazione all'Organismo di Vigilanza (a seguire ODV)

La segnalazione andrà inoltrata al ODV di prossima nomina della Cooperativa alternativamente:

- Avvalendosi della piattaforma informatica dedicata WhistleblowingPA, accessibile dal seguente link: <https://dimoradabramo.whistleblowing.it/>
- Avvalendosi del modello (Allegato 1) da trasmettere mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: RISERVATA Avv. Mattia Sgarbossa presso Analisi Spa in Via Ramazzini n. 39/e – 42124 Reggio Emilia oppure RISERVATA Veronica Ferrari presso Dimora di Abramo Soc. Coop, Via Normandia n. 26, 42124 Reggio Emilia;
- Tramite contatto telefonico o, su richiesta dell'interessato, tramite colloquio personale con Avv. Mattia Sgarbossa reperibile al numero: +393331322280

I citati canali sono progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

In attesa della nomina del ODV, prevista per febbraio 2024 circa, i canali attivi saranno i seguenti:

- Avvalendosi del modello (Allegato 1) da trasmettere mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo: Dimora di Abramo Soc. Coop, Via Normandia n. 26, 42124 Reggio Emilia, RISERVATA C. att.ne Veronica Ferrari;
- Tramite contatto telefonico o, su richiesta dell'interessato, tramite colloquio personale con Veronica Ferrari, reperibile all'utenza telefonica 052238082.

B. Segnalazione residuale

Esclusivamente laddove la segnalazione avesse ad oggetto una condotta di membri del ODV della Cooperativa o del Responsabile provvisorio, essa andrà inoltrata al Presidente del CdA:

- Avvalendosi del modello (Allegato 2) da trasmettere mediante Raccomandata A/R al

Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Società Cooperativa

Via Normandia, 26 – 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 308082 Email: info@dimoradabramo.it Pec: dimoradabramo@pec.it

Cod.Fisc. e P.IVA: 01367610357 – Reg.Imprese di R.E. 01367610357 – R.E.A. 180553 – Iscriz.Albo Coop.ve A 119885



seguente indirizzo: Dimora di Abramo, soc. coop, Via Normandia n. 26, 42124 Reggio Emilia - RISERVATA alla c.a. del Presidente del CdA.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

7. Secretazione dei dati

All'atto del ricevimento della segnalazione, i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione del Modello Organizzativo e Gestionale in adozione presso la Cooperativa e comunque comporta responsabilità disciplinare, in aggiunta all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative da parte di ANAC.

La trasmissione della segnalazione a soggetti interni dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

8. Gestione della segnalazione

A. Avviso di ricevimento

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Responsabile rilascia al segnalante avviso di ricevimento.

In caso di segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata, nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice numerico che dovrà conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Responsabile e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.

Ad ogni segnalazione pervenuta con le previste modalità differenti dalla piattaforma informatica dedicata, sarà assegnato un codice identificativo, composto da numero progressivo seguito dall'anno.

B. Avvio dell'istruttoria

Entro quindici giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile avvia l'istruttoria.

Il Responsabile mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Il Responsabile deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali organi di controllo esterni. In particolare, qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione di prossima adozione presso la Cooperativa, è sempre coinvolto l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile informerà il Presidente che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

Dimora d'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Società Cooperativa

Via Normandia, 26 – 42124 Reggio Emilia Tel. 0522 308082 Email: info@dimoradabramo.it Pec: dimoradabramo@pec.it

Cod.Fisc. e P.IVA: 01367610357 – Reg.Imprese di R.E. 01367610357 – R.E.A. 180553 – Iscriz.Albo Coop.ve A 119885

- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- adottare i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Cooperativa.

Nel caso in cui la segnalazione avente ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazione del Modello di Organizzazione e Gestione di prossima adozione presso la Cooperativa dovesse risultare fondata, l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sollecita inoltre l'avvio del procedimento disciplinare e l'adozione del provvedimento.

La segnalazione sarà senz'altro archiviata dal Responsabile nelle seguenti ipotesi:

- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- infondatezza a seguito dell'istruttoria;
- contenuto generico della segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- segnalazione del tutto estranea rispetto all'oggetto del presente Regolamento, per la quale il Responsabile è privo di competenze;
- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

C. Conclusione della procedura

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante.

9. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del segnalante/whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa) dello stesso.

10. Tutela riservata al segnalante

I dati forniti saranno trattati nell'ambito e nel rispetto delle norme di legge, le quali prevedono, tra l'altro, la garanzia di riservatezza e la possibilità di utilizzare i dati acquisiti esclusivamente al fine di esercitare le funzioni di competenza del soggetto destinatario dei dati medesimi e, eventualmente, di condividerli con le funzioni deputate ad attuare le misure di prevenzione, inclusi eventuali provvedimenti disciplinari. I dati in questione non sono altrimenti ostensibili.

Il Responsabile e i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque di penalizzazioni, dirette o



indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, l'adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti dall'art. 12 D. Lgs. 24/2023.

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati dal Responsabile nonché dagli eventuali soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza e comunque in coerenza con l'Informativa ai sensi dell'Art. 13 Reg. europeo n. 679/2016;
- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013.

Il segnalante l'illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura distorsiva nei confronti del soggetto segnalante sono nulli ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.Lgs. 24/2023.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'Autorità Nazionale Anticorruzione dall'interessato per l'adozione degli atti conseguenti, e azionata presso l'Autorità Giudiziaria per la tutela delle situazioni giuridiche soggettive lese.

Nell'ambito del procedimento disciplinare scaturito all'esito dell'istruttoria, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, ancorché conseguenti ad essa. Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Qualora il Responsabile accerti l'assoluta necessità della conoscenza dell'identità del segnalante per la difesa del segnalato in seno al procedimento disciplinare, provvederà a raccogliergli il consenso; in caso il consenso venga negato, la segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, salva l'utilizzabilità delle ulteriori evidenze istruttorie.

I dati forniti in favore di chi dovesse esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, non potranno contenere dati e/o informazioni che consentano di risalire al segnalante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al D.Lgs. n. 24/2023 non sono garantite e alla



persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare prevista nel CCNL applicabile.

11. Conservazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione o della definizione con provvedimento irrevocabile del procedimento originato dalla segnalazione.

12. Pubblicazione del Regolamento e dei Modelli di segnalazione

Dimora d'Abramo Cooperativa e di Solidarietà provvede a pubblicare sul proprio sito <https://www.dimoradabramo.it/> il presente Regolamento, i modelli per le segnalazioni di cui agli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento, nonché il link per la segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata WhistleblowingPA, unitamente all'Informativa relativa al flusso dati conseguente alle segnalazioni di cui al presente Regolamento.

13. Segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazione esterna attivato dall'A.N.A.C., se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per il dettaglio sull'utilizzo del canale di segnalazione esterna attivato da A.N.A.C., si rinvia al sito dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/>).